

“DECRETO AIUTI”: PRINCIPALI NOVITA’

Si esaminano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 50/2022 c.d. “Decreto Aiuti”

Informativa n. 28/2022

Riferimenti normativi D.L. n. 50 del 17/05/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022



Si esaminano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, che contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti rinviando ad una prossima informativa l’analisi delle ulteriori disposizioni.

Il D.L. è entrato in vigore il 18/05/2022.

Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Il “Decreto Aiuti” ha previsto l’incremento dei crediti di imposta a favore:

1. delle imprese a forte consumo di gas naturale;
2. delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale;
3. delle imprese diverse dalle imprese c.d. “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW,

dettagliatamente esaminati nelle Informative Unistudio n.r. 12/2022, 19/2022, 22/2022 e 25/2022.

È stato inoltre introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre 2022**, per le quali valgono, le medesime norme previste per il secondo trimestre 2022.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Imprese beneficiarie	Ammontare del credito di imposta	Base imponibile del credito di imposta	Requisito per beneficiare del credito di imposta	Utilizzo esclusivo in compensazione	Possibilità di cedere il credito
Imprese c.d. “energivore”	20% (INVARIATO)	Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente <u>utilizzata nel primo trimestre 2022</u>	I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il “6960”, anno di riferimento 2022	- Si - Per intero Senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione
Imprese c.d. “energivore”	25% (INVARIATO)	Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente <u>utilizzata nel secondo trimestre 2022</u>	I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il “6961”, anno di riferimento 2022	Come sopra indicato
Imprese a forte consumo di gas naturale	10% NUOVO	Spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel <u>primo trimestre 2022</u> per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	Il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre del 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al	Si entro il 31/12/2022.	Come sopra indicato

			30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019		
Imprese a forte consumo di gas naturale	25% (in precedenza 20%)	Spese sostenute per l'acquisto del gas naturale <u>consumato nel secondo trimestre 2022</u> per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	Il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6962", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato
Imprese diverse dalle imprese c.d. "energivore" dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW	15% (in precedenza 12%)	Spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente <u>utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022</u>	Il prezzo dell'energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6963", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato
Imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale	25% (in precedenza 20%)	Spese sostenute per l'acquisto del gas consumato <u>nel secondo trimestre del 2022</u> per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6964", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato

Credito di imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le **attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa, al netto dell'Iva, sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività supportato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IRPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Credito di imposta beni immateriali 4.0

Come noto (si veda l'Informativa Unistudio n. 2/2022) alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B alla Legge n. 232/2016 ossia i beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2023 (ovvero entro il 30/06/2024 a condizione che entro la data del 31/12/2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di Euro.

Il "Decreto Aiuti" ha previsto che per gli **investimenti in esame effettuati nel periodo 1/01/2022 – 31/12/2022** ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione, **il credito di imposta è innalzato dal 20% al 50% del costo.**

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi. Si veda la successiva tabella di sintesi.

Beni immateriali "Industria 4.0" (allegato B della Legge n. 232/2016)	
Soggetti beneficiari	Solo imprese
Ammontare del credito dall'1/01/2022 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	Anno 2022: 50% del costo Anno 2023: 20% del costo Anno 2024: 15% del costo Anno 2025: 10% del costo
Limite massimo dei costi ammissibili	1 milione di Euro per ciascun periodo di imposta
Fruizione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione

Credito di imposta formazione 4.0

Come noto (si vedano le Informative Unistudio n. 6/2019, n. 7/2020 e n. 3/2021) è previsto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano spese di formazione in ambito "4.0", ossia spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

Il "Decreto Aiuti" apporta le seguenti modifiche alle misure del credito di imposta formazione 4.0.:

- per le piccole imprese¹, il credito viene incrementato dal 50% al 70% delle spese, nel limite massimo annuale di 300.000,00 Euro;
- per le medie imprese, il credito viene incrementato dal 40% al 50% delle spese, nel limite massimo annuale di 250.000,00 Euro;
- per le grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% (invariato) delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000,00 Euro.

L'incremento delle aliquote è previsto solo a condizione che:

¹ La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Le grandi imprese sono le imprese che non soddisfano i criteri sopra indicati.

- le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un decreto di prossima emanazione;
- i risultati relativi all'acquisizione o consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato suddetto decreto.

Inoltre, per i progetti di formazione avviati dal 19/05/2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito sono rispettivamente diminuite al 40% (dal 50%) e al 35% (dal 40%) delle spese.

Il termine ultimo dell'agevolazione rimane il 31/12/2022.

Bonus abbonamenti trasporto pubblico

È istituito un fondo con una dotazione pari a 79 milioni di Euro per l'anno 2022 finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione della norma e fino al 31/12/2022, di:

- abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il buono:

- sarà pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di Euro 60;
- sarà riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 Euro;
- dovrà recare il nominativo del beneficiario;
- sarà utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento e non sarà cedibile;
- non costituirà reddito imponibile e non rileverà ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Resta ferma la detrazione del 19% prevista sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione dello stesso.

Indennità una tantum ai lavoratori autonomi

Viene istituito un Fondo destinato a finanziare un'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di Euro per l'anno 2022.

L'indennità spetterà ai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D Lgs. n. 509/1994 e D Lgs. n. 103/1996 (c.d. Casse professionali).

I suddetti soggetti non dovranno aver usufruito dell'indennità di 200,00 Euro prevista per i lavoratori dipendenti e i pensionati e dovranno aver percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che verrà stabilito con apposito decreto attuativo, con il quale saranno altresì stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità.

Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Per tale contributo viene prevista una dotazione finanziaria complessiva di 130 milioni di Euro.

I contributi spetteranno alle piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente il 18/05/2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall'1/01/2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);

- hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18/05/2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Le risorse verranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18/05/2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di Euro;
- 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro.

Per le imprese costituite dall'1/01/2020 il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo.

I contributi, che non potranno comunque superare l'ammontare massimo di 400.000,00 Euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

Cordiali saluti.